

	Nota esplicativa per fotografia di elemento identificativo del cliente assente/rifiuta	Data di creazione 20/04/2018 ----- Pag. 1 di 1
--	---	---

Sul fronte tutela della privacy si precisa quanto segue, ferma restando la necessità di verificare di volta in volta le contestazioni mosse formalmente dagli interessati.

Ai sensi dell'art. 4 del Decr. Legisl. 196/2003 i dati pubblicati sui campanelli rientrano nel concetto di "dato personale" e non di "dato sensibile". In quanto tali, il loro utilizzo non è assoggettato alle particolari tutele che la legge riserva ai dati sensibili.

Non si ritiene ravvisabile un rilievo sotto il profilo privacy, in quanto:

- 1) i dati contenuti sui citofoni sono esposti al pubblico e, in particolare, ad un "numero indefinito di persone" e, in quanto tali, liberamente accessibili. Inoltre, la finalità di rendere pubblici tali dati risiede nella volontà del medesimo interessato di far conoscere ai terzi che egli stesso risiede in quel luogo. Infatti, in caso contrario nulla vieterebbe all'interessato di sostituire il proprio nominativo con un codice numerico;
- 2) la foto scattata dai lettristi non viene pubblicata e/o diffusa, bensì utilizzata solo per attestare il passaggio dell'operatore. In aggiunta, bisogna tenere in considerazione che l'attività di fotografare il citofono non è finalizzata a ledere i diritti degli interessati, bensì ha una finalità meramente operativa di Italgas Reti (come esempio di lesione dei diritti degli interessati si può ipotizzare il caso di altre categorie di soggetti che effettuano la c.d. schedatura dei citofoni al fine di effettuare attività di marketing, attraverso l'incrocio dei dati acquisiti con quelli presenti all'interno degli elenchi telefonici). A riguardo, il Garante e la giurisprudenza non si sono pronunciati nel senso di un divieto.

Stante quanto sopra, alla luce anche del fatto che Italgas Reti svolge un servizio pubblico, non si ritiene esistano profili di criticità.

Sotto al profilo penale non si rilevano problemi se non ricorre la violazione di domicilio.

Con riferimento a casi avvenuti, si ricorda che tale reato si presenta non solo quando la violazione avviene contro la volontà espressa o tacita dell'interessato ma anche quando ci si introduce nella proprietà altrui clandestinamente o con raggiro.

La violazione riguarda anche le pertinenze dell'abitazione (es. giardino di proprietà).

Per quanto sopra esposto, raccomandando l'attenzione a non incorrere nei casi di violazione di domicilio, riteniamo comunque sia opportuno fornire adeguata informativa ai presidi di pubblica sicurezza territoriali (Carabinieri, Polizia stradale, Polizia Municipale), ai quali è da sempre consigliato inviare da parte dell'appaltatore, comunicazione preventiva di svolgimento dell'attività di rilevazione delle letture, integrandola con il seguente testo:

"Si informa che i nostri operatori sono autorizzati per attestare l'avvenuto tentativo di lettura, al fine di adempiere alle norme contrattuali sottoscritte con il committente Italgas Reti S.p.A., a ritrarre fotograficamente, nel pieno rispetto della legislazione sia sotto il profilo civile che penale, un elemento identificativo del cliente risultante assente costituito dal campanello, citofono o cassetta delle lettere, presso cui è possibile, per la vigente disposizione (art. 14.5 del Testo Integrato Vendita Gas emesso dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), rilasciare l'avviso di mancata lettura."